

STATUTO

PLEIADE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIA LT VIA APPIA LATO
NAPOLI 172/180

Numero REA: LT - 193908

Codice fiscale: 02718980598

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Gli amministratori così nominati dichiarano di accettare le	
	rispettive cariche.	
	I componenti delegano il Signor Miele Pasquale ad apportare	
	al presente atto ed allo statuto sociale tutte quelle	
	modifiche, soppressioni od aggiunte eventualmente richieste	
	dalle autorità competenti in sede di iscrizione nel Registro	
	Imprese del presente atto.	
	Spese e tasse di questo atto e conseguenziali sono a carico	
	della società cooperativa ed ammontano a circa Euro 1.600,00	
	(milleseicento e zero centesimi)	
	STATUTO	
	Titolo I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	ART.1 - E' costituita una società cooperativa denominata:	
	"PLEIADE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART.2 - La Cooperativa ha sede nel Comune di Formia (LT)	
	Con delibera degli organi competenti possono essere istituite	
	sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e	
	rappresentanze.	
	ART.3 - La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre	
	2050	
	Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea	
	dei soci.	
	Titolo II	
	Norme Applicabili	

	ART.4 - Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera (eventualmente: ed in particolare,	
	le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e	
	successive modificazioni, relative alla posizione dei soci	
	lavoratori);	
	2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460; (in caso di cooperativa "impresa	
	sociale" le disposizioni in materia di impresa sociale, di	
	cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, nel rispetto della	
	normativa specifica delle cooperative);	
	3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata).	
	Titolo III	
	Scopo ed oggetto	
	ART.5 - La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e	
	senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	

	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui	
	all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	facendo conseguire sia ai soci cooperatori che a terzi beni e	
	servizi di particolare rilevanza sociale a migliori	
	condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato,	
	tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e	
	dei terzi suddetti. La cooperativa persegue quindi,	
	unitamente all'interesse dei soci cooperatori, utenti e	
	fruttorii dei servizi sociali, finalità generali di	
	solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone	
	disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio	
	sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza,	
	istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili,	
	adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di	
	vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per	
	prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di	
	rischio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere	
	forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di	
	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,	
	sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori	
	di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	

	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle	
	organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi	
	periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale	
	ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad	
	altri organismi economici o sindacali che si propongano	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche di soggetti diversi dai soci.	
	ART.6 - La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi	
	dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da	
	procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a	
	soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non	
	soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente	
	statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto	
	sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.).	
	ART.7 - Gli amministratori, ed i sindaci se nominati,	
	documentano - nella relazione sulla gestione e nella	
	relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione	

	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.	
	2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità	
	dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai	
	sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991,	
	n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal	
	fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della società a	
	beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale	
	(eventualmente: evidenziando le percentuali di impiego dei	
	soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale);	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci	
	cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi	
	dalla società, e della relativa remunerazione.	
	ART.8 - La cooperativa, con riferimento ed in conformità al	
	proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei	
	propri soci cooperatori, ha per oggetto:	

	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza	
	domiciliare semplice o integrata, infermieristica e	
	sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi	
	residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane,	
	inferme o bisognose, di portatori di handicap,	
	tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di trasporto Sociale	
	e accompagnamento rivolta ad anziani, disabili, malati e	
	persone temporaneamente non autosufficienti servizio di	
	personale domestico quale colf, badanti e baby sitter e	
	servizio di telesoccorso.	
	- l'organizzazione e gestione di servizi ed interventi	
	complessi volti allo sviluppo della cooperazione	
	internazionale; - servizi ed interventi a favore dei PVS	
	(paesi in via di sviluppo)	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata	
	integrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato	
	all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento	
	dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;	

	- la gestione di attività e servizi di sostegno e	
	riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture	
	sanitarie, scuole e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di	
	assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento	
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o	
	persone bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della	
	comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate,	
	anziane, inferme o bisognose;	
	- lo svolgimento di azioni di promozione, salvaguardia e	
	sviluppo dell'autonomia delle comunità locali e di tutti i	
	cittadini (italiani e/o stranieri) in situazione di	
	svantaggio, temporaneo e/o permanente, con l'obiettivo di	
	porli in condizione di esercitare pienamente i diritti di	
	cittadinanza;	

	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la	
	collaborazione in particolare con enti pubblici,	
	organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti	
	che svolgano la propria attività nei settori suindicati.	
	La cooperativa, operando nell'ambito della solidarietà	
	sociale, perseguendo finalità mutualistiche, si propone	
	l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso	
	convenzioni con enti locali (comuni, consorzi di comuni,	
	comunità montane, Associazioni, provincie, Unità Sanitarie	
	Locali, ecc...), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di	
	volontariato e privati.	
	Titolo IV	
	Soci	
	ART.9 - Il numero dei soci lavoratori è illimitato e	
	variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività	
	lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che	
	- ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle	
	cooperative istituite ai sensi della presente legge non si	
	applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939,	

	n. 1815;	
	b) le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;	
	c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) e, solo nel caso vi siano almeno nove soci, le persone	
	giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto	
	- ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	ART.10 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza	
	e data di nascita;	
	b) la quota che si propone di sottoscrivere che dovrà essere	

	uguale o superiore ad euro 100,00 (cento e zero centesimi)	
	ed il cui valore nominale non dovrà superare il limite	
	massimo fissato dall'art. 2525 c.c.;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute e l'eventuale intendimento di instaurare	
	un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.3,	
	comma 4, del presente statuto e con l'apposito regolamento,	
	dei quali dichiara di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver	
	preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art.9 del presente statuto, delibera sulla domanda.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo	
	accoglimento della domanda, deliberato dall'organo	
	amministrativo.	
	A seguito della delibera e della comunicazione della stessa	
	al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvederà	
	all'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per	

	iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati; in	
	tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART.11 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di	
	cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita	
	dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al	
	precedente articolo 10.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento integrale della quota sottoscritta in	
	un'unica soluzione al momento della sottoscrizione;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) se socio lavoratore, a prestare il proprio lavoro	
	nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e	
	secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 del	
	Codice Civile.	
	ART.12 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi	

	contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a	
	società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque	
	esplichino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	Titolo V	
	Recesso - Decadenza - Esclusione	
	ART.13 - La qualità di socio si perde per recesso,	
	decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento	
	della persona giuridica socia.	
	ART.14 - I soci, possono recedere dalla società nei casi	
	previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti	
	per l'ammissione, o se socio lavoratore in caso di	
	inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la	

	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ART.15 - La decadenza è pronunciata dall'organo	
	amministrativo nei confronti dei soci interdetti o	
	inabilitati o falliti, dei soci lavoratori in possesso dei	
	requisiti di legge per aver diritto alla pensione di	
	vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità	
	definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite	
	di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ART.16 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo nei confronti del socio:	

	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che non rispetti i divieti previsti dal presente statuto;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente	
	la cessazione della sua prestazione di lavoro e dei rapporti	
	mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ART.17 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante	
	raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	

	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ART.18 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno	
	soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove	
	versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui	
	alle lettere d) ed e) dell'articolo 26 del presente statuto e	
	decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione	
	alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART.19 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota matura, nella misura e con le modalità	

	previste nel precedente articolo 18, allo scadere dei	
	centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con	
	decisione inappellabile.	
	ART.20 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del	
	socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei	
	centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti	
	articoli 18 e 19.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione	
	e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	società per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	

	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	Titolo VI	
	Trattamento dei Soci "Lavoratori"	
	ART.21 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica dei	
	soci lavoratori quali "lavoratori associati", la disciplina	
	relativa alla loro prestazione di lavoro ed alla loro	
	retribuzione è regolata da apposito regolamento, che non può	
	essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai	
	contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo	
	amministrativo è approvato dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze di legge.	
	ART.22 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in	
	caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di	
	necessità di ridimensionamento definitivo degli organici	
	della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio lavoratore assente per infermità, per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo	
	indeterminato.	

	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di	
	precedenza per la riammissione al lavoro rispetto	
	all'ammissione di nuovi soci con pari attitudini	
	professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia	
	obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di	
	nuovi soci lavoratori oppure all'assunzione di dipendenti in	
	occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di	
	aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	Titolo VII	
	Patrimonio Sociale - Esercizio Sociale	
	ART.23 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non	
	inferiore ad euro 100,00 (cento e zero centesimi)	
	Nessun socio potrà possedere una quota il cui complessivo	
	valore superi i limiti massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art.26;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal	
	sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	

	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo od accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	E' fatto espresso divieto di distribuire le riserve tra i	
	soci.	
	ART.24 - Il capitale sociale, oltre ad i conferimenti di	
	denaro, può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento	
	si applicano le disposizioni in materia previste dal codice	
	civile.	
	ART.25 - Le quote detenute dai soci non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi	
	dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel	
	medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto.	

	Pertanto il socio che intenda vendere la propria quota dovrà	
	comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, a tutti gli altri soci la propria volontà di	
	alienare la propria quota.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il	
	diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la	
	propria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante	
	è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o	
	comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale	
	ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato	
	la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di	
	ricorrere ad un Collegio Arbitrale, promuovendone la	
	costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del	
	Tribunale del luogo in cui ha sede la società che provvederà	
	a nominare tre arbitri.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il	
	corrispettivo dovuto per la cessione della quota in rapporto	
	al valore effettivo e reale della società e ne darà	
	comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al socio alienante e	
	al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	

	La quota del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.	
	ART.26 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo	
	illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo	

	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa	
	prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a centottanta	
	giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del	
	numero di quote sottoscritte e versate. I ristorni dovranno	
	essere riconosciuti ai soci nel rispetto della proporzione	
	della quantità e qualità degli scambi e prestazioni	
	mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio	
	in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'art.2545- <i>sexies</i>	
	c.c., il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro	
	prestate in relazione alle mansioni attribuite ed	
	effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità	
	stabilite dalle vigenti norme in materia. Allo stesso modo la	

	suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello	
	stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo	
	operato dagli amministratori.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui	
	all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che, ove la cooperativa aderisse	
	all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e	
	successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la	
	destinataria. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n.220. In	
	difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al	
	Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) una quota, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea	
	che approva il bilancio, ai fini mutualistici;	
	d) una quota potrà essere destinata all'erogazione di un	

	dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato.	
	La remunerazione erogata ai titolari di strumenti finanziari	
	eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	cooperatori, sarà di due punti percentuali più elevata	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	e) una quota, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea	
	che approva il bilancio, potrà essere destinata ad aumento	
	gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto	
	Nazione di statistica (istat) per il periodo corrispondente a	
	quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo	
	amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 del cod.	
	civile;	
	f) una quota, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea	
	che approva il bilancio, ad integrazione delle retribuzioni	
	dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione	
	del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	

	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911 n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di	
	lavori pubblici);	
	g) una quota, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea	
	che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento	
	di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) e a quello previsto dalla lettera g).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni ed agli apporti effettuati dagli stessi soci	
	nella società, nonché alle acquisizioni'usufruizioni	
	effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti	
	o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono	
	contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura	
	dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di	
	bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da	

	attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della	
	percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a	
	quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà	
	deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti	
	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento	
	dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	Titolo VIII	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	ART.27 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli	
	amministratori, dell'esclusione o della limitazione del	
	diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	ART.28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta) -	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	

	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di quindici giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a	
	giorni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è	
	considerata voto contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	

	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	ART.29 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto) -	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e	
	non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai	
	sensi del precedente art.28. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro	
	referimento all'argomento oggetto della proposta di	
	decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora	
	pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro	
	dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	consensi di tanti soci che raggiungano il <i>quorum</i> deliberativo	
	previsto al successivo art.30.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti	
	ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	

	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti	
	e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	ART.30 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni	
	di cui agli artt. 28 e 29 presente statuto, se iscritto a	
	libro soci da almeno novanta giorni.	
	Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il	
	voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a	
	tutti i soci.	
	ART.31 - Assemblea - Con riferimento alle materie indicate	
	nelle lettere d) ed e) del precedente art.27 e in tutti gli	

	altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché	
	nell'ambito del territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	

	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati, semprechè tutti siano stati sufficientemente	
	informati e nessuno si opponga alla trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno.	
	ART.32 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando	
	si tratta di deliberare in merito a modifiche statutarie, al	
	cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento	
	anticipato, alla proroga della Società, tanto in prima quanto	
	in seconda convocazione, occorre la presenza almeno della	
	metà più uno degli aventi diritto al voto e le deliberazioni	
	devono essere prese col voto favorevole di almeno i 3/5 (tre	
	quinti) dei voti rappresentati in assemblea.	

	ART.33 - Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati,	
	a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	

	presenti il presidente e il segretario.	
	ART.34 - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche, è possibile	
	attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri,	
	in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio	
	può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	ART.35 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o	
	dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO IX	
	Amministrazione	
	ART.36 - La Società è alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della	
	loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	ART.37 - Poteri dell'organo amministrativo - Gli	
	Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	

	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	ART.38 - Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da	
	un Consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto nel successivo art.39, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	

	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente	
	ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta	
	di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non	
	manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento	
	oggetto della decisione, del quale il consigliere	
	consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il	

	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	ART.39 - Quando lo richieda la maggioranza degli	
	amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le	
	decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta	
	elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	ART.40 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	

	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	ART.41 - Spetta alla decisione dei soci determinare i	
	compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, titolari di particolari	
	compiti e qualifiche.	
	ART.42 - (Rappresentanza) - L'Amministratore unico o il	
	presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono	
	autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO X	
	Organo di controllo	
	ART.43 - (Collegio sindacale) - Quando è obbligatorio per	
	legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla	
	nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di	
	controllo contabile.	
	Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	
	nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	ART.44 - Il collegio sindacale esercita le funzioni di	
	controllo contabile previste dall'art. 2409 <i>ter</i> c.c. Esso	
	inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto	
	costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	

	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società e sul suo concreto funzionamento.	
	ART.45 - Quando la nomina del collegio sindacale non è	
	obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei	
	soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di	
	tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore	
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del	
	revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO XI	
	Scioglimento e Liquidazione	
	ART.46 - La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	
	sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che	
	l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nell' ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d)	

	ed e) la competenza ad accertare il verificarsi della causa	
	di scioglimento ed a effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	conseguenti spetta all'organo amministrativo.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge senza indugio.	
	L'assemblea eventualmente convocata all'uopo dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	ART.47 - Devoluzione patrimonio finale - In caso di	
	scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità	
	previste dalla legge.	
	TITOLO XII	
	Disposizioni Generali e Finali	
	ART.48 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	ART.49 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria	
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	

	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	ART.50 - Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice	
	civile contenente la "Disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Richiesto io Notaio ho dato lettura del presente atto ai	
	comparenti, i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano	
	conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono	
	essendo le ore 15,35 (quindici e minuti trentacinque)	
	Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, e da	
	me Notaio completato a mano su dodici fogli per	
	quarantacinque pagine e fin qui della quarantaseiesima.	
	F.to: MIELE Pasquale, Alessia CHIACCHIO, PERROTTA Ferdinando,	
	Daniela ARSENI - sigillo	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale,	
	documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 D.L.G.S.	
	7 marzo 2005 n.82.	
	Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto	
	22/02/2007 mediante M.U.I.	